

Rep. N. 2566/2023

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PORTO TORRES -

PROVINCIA DI SASSARI

**CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 179 COMMA 3 E 183 COMMA 15 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI, DEL COMUNE DI PORTO TORRES. CIG:
9908861AC4 - CUP I29I20000090005.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**, presso la sede del Palazzo comunale di Porto Torres, ufficio del Segretario generale, in Piazza Umberto I, avanti a me, Dott. *omissis*, Segretario Generale, abilitato a rogare gli atti di cui è parte il Comune di Porto Torres, a sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del d. Lgs. n. 267/2000, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, che hanno i requisiti di legge, sono comparsi:

- l'Ing. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, domiciliato per gli effetti della presente stipula nella sede del Comune di Porto Torres, che dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Dirigente dell'Area "lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica" del Comune

di Porto Torres, Codice fiscale e Partita IVA n. 00252040902, in nome e per conto del quale agisce in virtù del Decreto del Sindacale n. 13 del 11/10/2023, di seguito nel presente atto denominato “Stazione Appaltante”;

-il Sig. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, codice fiscale *omissis*, residente a *omissis* (cap. *omissis*) in via *omissis*, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Procuratore, giusta procura rilasciata in data 28 luglio 2023 (REP. 68404, Raccolta n. 35585) da *omissis*, Amministratore Unico e legale rappresentante di ENEL SOLE S.R.L., con sede legale in Roma, Via L. Boccherini n. 15, Partita IVA n. 15844561009, Codice Fiscale n. 02322600541, dinanzi al Notaio *omissis*, Notaio in Roma iscritto al Collegio Notarile di Roma. Detto contraente nel proseguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche “concessionario”.

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario rogante sono certo, rinunciano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale premettono che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 44 del 24 agosto 2020 è stata approvata la fattibilità, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs n. 50/2016, della proposta della Società Enel SO.LE s.r.l. e contestualmente si è proceduto a nominare Promotore, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs n. 50/2016, la Società Enel Sole s.r.l con sede in Roma, Via L. Boccherini n. 15 -(cap. 00198), C.F. 02322600541 – P.IVA 15844561009;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2023 si prendeva atto della rimodulazione presentata, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla Società Enel Sole s.r.l., per “la Concessione dello svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica, attraverso la finanza di progetto di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 24 agosto 2020 e contestualmente confermava la Società Enel Sole s.r.l. “Promotrice”, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

- con la determinazione a contrarre n. 1519 del 27.06.2023 si procedeva all’indizione di una gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della concessione in oggetto;

- con la determinazione n. 2146 del 12/09/2023 venivano approvati i verbali di gara e aggiudicata la concessione all’operatore e c o n o m i c o Enel Sole Srl, con sede legale in Via L. Boccherini n. 15 (cap. 00198), per un importo per 15 anni, pari a € 1.595.231,17, IVA esclusa;

- l’aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica in capo a detto aggiudicatario del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

- il Concessionario ha prestato garanzia definitiva e polizze assicurative come richieste dal Comune e meglio esplicitate al successivo art. 10.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra enunciate, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto e documentazione

Il Comune, come rappresentato, affida all'operatore economico Enel Sole Srl, con sede legale in Via L. Boccherini n. 15 (cap. 00198), C.F. 02322600541 - P.IVA n. 15844561009 che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, la concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica, ai sensi degli articoli 179 comma 3 e 183 comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alle condizioni di cui ai documenti di progetto del servizio, ai documenti della gara indetta con la determinazione a contrarre n. 1519 del 27.06.2023 di cui in premessa e, in particolare, alla convenzione sottoscritta dalle parti come sopra rappresentata e conforme alla bozza di convenzione a base di gara, all'offerta tecnica e relativi allegati, all'offerta economica e relativi allegati, nonché al presente contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modificazioni, alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia.

Art. 3 - Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati e si intendono accettati per intero dalle Parti che dichiarano di ben conoscere e accettare:

- a) Il bando e il disciplinare di gara;
- b) i documenti progettuali relativi alla proposta del Promotore, come composti da:
1. Relazione illustrativa;
 2. Database di censimento impianti ante operam;
 3. Planimetrie di rilievo degli impianti ante operam;
 4. Relazione tecnica;
 5. Stima sommaria;
 6. Relazione tecnico Economica;
 7. Specificazione delle caratteristiche del servizio;
 8. Piano economico finanziario asseverato;
 9. Meccanismo di adeguamento del corrispettivo;
 10. Dichiarazioni requisiti ex art. 95 del DPR n. 207/2010;
 11. Dichiarazioni requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- c) offerta tecnica con i relativi allegati conservata negli archivi della piattaforma Sardegna CAT;
- d) l'offerta economica conservata negli archivi della piattaforma Sardegna CAT;
- e) Patto di integrità, sottoscritto dall'aggiudicatario con la presentazione dell'offerta;
- f) Informativa sulla privacy, sottoscritta dall'aggiudicatario con la presentazione dell'offerta.
- g) Il verbale di consegna in via d'urgenza.
- h) convenzione aggiornata.

Art. 4 - Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata di 15 (quindici) anni a decorrere dal 01 Novembre 2023, come da apposito verbale di consegna e consistenza sottoscritto in data 31/10/2023.

Art. 5 - Rinnovo e proroga tecnica

Non sono previste proroghe e rinnovi.

Art. 6 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Il contratto di concessione potrà essere modificato secondo quanto previsto all'art. 175 del d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 19 della convenzione di cui al precedente articolo 3, qualora ricorrono le condizioni nello stesso contenute. Le modifiche non possono alterare la natura generale della concessione.

L'Amministrazione ha la facoltà di affidare al Concessionario gli interventi di manutenzione non conservativa di cui al paragrafo 2.2.2.2. dell'elaborato 7- Specificazione delle Caratteristiche del Servizio, tra quelle non ricomprese nel canone e nell'offerta tecnica, per un importo annuale massimo pari a € 50.000,00.

Art. 7 - Revisione del prezzo contrattuale

Ai sensi dell'art 175 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 29 comma 1 lett a) del D.L 4/2022 conv. in Legge n. 25/2022, i prezzi sono oggetto di revisione, su istanza di parte e previa adeguata istruttoria da parte dell'Amministrazione, in caso di variazioni accertate, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 % rispetto al prezzo originario offerto.

Al canone contrattuale saranno applicati gli aggiornamenti ed i conguagli secondo le modalità di cui all'art. 29 della convenzione di cui al precedente articolo 3.

Art. 8 - Subappalto

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Concessionario ha presentato, in sede di offerta, la volontà di subappaltare nei limiti di legge ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. indicando le parti di opere oggetto di subappalto.

L'affidamento in subappalto di cui al precedente comma è ammesso nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 9 del Disciplinare di gara e di cui all'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto– Cessione dei crediti

Non è ammessa la cessione del contratto.

Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG: 9908861AC4 e il CUP: I29I20000090005 al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché tali dati vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 10 - Garanzia definitiva e polizze assicurative

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 21 della convenzione eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario ha costituito garanzia definitiva n. 2743781 ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 dell'importo di € 63.809,25 pari al 4 % dell'importo contrattuale con le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice, rilasciata da Allianz Assicurazioni, Agenzia Euler Hermes S.A., Via Matarazzo 19, Roma.

A garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, il Concessionario ha costituito polizza fideiussoria n. 2743768 da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio pari a € 2.424,50 rilasciata da Allianz Assicurazioni, Agenzia Euler Hermes S.A., Via Matarazzo 19, Roma..

Il Concessionario ha costituito polizza assicurativa n. *omissis* per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.) per un massimale pari a € 500.000,00 rilasciata da *omissis*.

Il Concessionario ha prodotto polizza assicurativa n. 438751900 a copertura dei danni subiti dal Concedente durante l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice e dell'art. 34 comma 1 della convenzione, pari all'importo dei lavori e quindi pari a € 308.813,37, rilasciata da *omissis* in data 12/12/2023.

Il Concessionario ha prodotto Polizza assicurativa n. 430361569, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del

Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo, per una somma assicurata pari al 10% del costo complessivo dell'opera e, quindi, € 30.881,34, rilasciata da Generali Italia S.p.A. in data 28/11/2023.

Art. 11 - Corrispettivo e anticipazione del prezzo

Il canone annuale dovuto dal Comune al Concessionario per il pieno e perfetto adempimento del contratto è pari al canone a base di gara al netto dello sconto offerto dal Concessionario ed ammonta ad un valore annuo pari ad € 106.348,74, oltre I.V.A.

Al valore del corrispettivo sopra indicato saranno applicati gli aggiornamenti ed i conguagli così come definiti all'articolo 29 della convenzione di cui al precedente articolo 3, fatto salvo quanto previsto agli articoli 6 e 7 del presente contratto. Non è prevista nessuna anticipazione.

Art. 12 - Pagamenti

Il corrispettivo di cui all'articolo 11 è corrisposto in rate trimestrali posticipate (ciascuna di eguale importo), da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, tramite mandati di pagamento emessi sul Tesoriere comunale, una volta effettuate le verifiche di conformità.

Ciascuna fattura elettronica deve essere emessa dal Concessionario, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, solo a seguito di approvazione del RUP sulla fattura di cortesia che deve essere inviata informalmente al Comune.

Nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili al Comune, il Concessionario ha diritto agli interessi legali di mora come stabilito dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni.

Il pagamento della fattura relativa all'ultimo trimestre antecedente la scadenza del contratto è subordinato al rilascio del certificato di verifica finale di conformità, da emettere da parte del D.E.C.

Il Comune effettua il pagamento entro un mese dal rilascio del certificato di verifica finale.

Ciascuna fattura deve riportare la seguente dicitura: *“Scissione dei pagamenti di cui agli artt. 1 e 17 ter DPR 633/72 come previsto dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017 e relativo decreto MEF 13 luglio 2017 correttivo del DM 27 giugno 2017”*, nonché l'indicazione del CIG 9555042E16 e il riferimento al contratto e al numero di impegno di spesa.

Il Comune non provvede a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del D.E.C.

Ciascun pagamento è subordinato alla verifica di conformità, effettuata dal DEC, sul servizio effettuato nel periodo di riferimento, nonché alla verifica di regolarità contributiva (DURC) e dell'assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte della pubblica amministrazione (fra le quali, la verifica di regolarità fiscale).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale del Concessionario (ove ricorra subappalto, o dei titolari di subappalti) o dei titolari di cottimi, dal certificato di pagamento deve essere effettuata la trattenuta corrispondente all'inadempimento, a norma dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolare in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della

stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC, come previsto dall'articolo 30, comma 5-bis, dello stesso D.Lgs. 50/2016.

Ogni pagamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 13.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a comunicare al Comune entro sette (7) giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione nella commessa, le coordinate del conto corrente postale/bancario dedicato ai pagamenti di cui al presente capitolato, nonché, entro lo stesso termine, i nominativi e il codice fiscale dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari di cui al comma 1, mediante comunicazione all'indirizzo PEC al Comune.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi di cui al presente contratto devono avvenire come segue:

a) per pagamenti a favore del Concessionario, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub- fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi, mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità e, in ogni caso, utilizzando i conti correnti

dedicati di cui al comma 1;

b) per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1;

c) per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, e quelli riguardanti tributi, anche con strumenti diversi da quelli ammessi dalla lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

d) per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, anche mediante sistemi diversi da quelli ammessi dalla lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Il Concessionario, se ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo sono fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010. L'inoservanza degli obblighi di cui al presente articolo può costituire causa di risoluzione.

Il Concessionario si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di tali soggetti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

Art. 14 - Obblighi del Concessionario

Tutti gli obblighi del Concessionario sono riportati all'interno della convenzione e della relativa matrice dei rischi anch'essa sottoscritta digitalmente dalle parti e che, come tale, viene a far parte integrante del presente contratto.

Art. 15 - Sicurezza sul lavoro

Il Concessionario deve svolgere le attività oggetto del contratto, comprese quelle eventualmente gestite in subappalto o cottimo, nel rispetto:

- delle norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e di tutela ambientale;
- delle norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza previste dal vigente Codice della strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso.

Il Concessionario è tenuto a:

- eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone di svolgimento del servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza sul lavoro nell'area interessata;
- adottare gli opportuni presidi tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare, dovrà assicurare la

piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
- formare ed informare i propri addetti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Si specifica che, tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione del piano di intervento, da eseguirsi nel rispetto del progetto esecutivo, saranno successivamente oggetto di specifiche richieste da parte del Direttore Lavori.

Art. 16 - Inadempimenti e penali

Le penali per inadempimenti, le modalità delle contestazioni e le esclusioni di responsabilità del Concessionario per cause di forza maggiore sono stabilite all'articolo 28 della convenzione.

Art. 17 - Vicende della Concessione

Si applicano le disposizioni di cui alla sezione VIII della convenzione.

Art. 18 - Codice di comportamento

Il Concessionario si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e le prestazioni rese, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e dal Codice di comportamento del Comune approvato con deliberazione n. 2022/245 del 23/12/2022, nonché dei successivi aggiornamenti, pubblicati sul sito del Comune di Porto Torres all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", che il Concessionario stesso dichiara di conoscere ed accettare.

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento, il Comune può risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione degli obblighi di comportamento, previo contraddittorio con il Concessionario.

Art. 19 - Sottoscrizione del Patto di integrità

Il Concessionario dichiara di aver sottoscritto il Patto di integrità, redatto secondo lo schema approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 30.12.2016, agli atti della procedura.

Art. 20 - Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione: divieto di pantoufage

Il concessionario dichiara, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Porto Torres che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nei loro confronti, nel triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con il Comune.

Art. 21 - Esclusione arbitrato e foro competente

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti è competente esclusivamente il Foro di Sassari.

Art. 22 - Spese e tasse

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bolli, tasse, registrazioni, imposte e diritti, presenti e future inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico della S.A., sono e saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 23 - Registrazione

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A, per cui richiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art 40 comma 1 del D P R 26 aprile1986 n 131.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di protezione dei dati personali, si fa presente al concessionario che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto di gara saranno raccolti presso la Stazione appaltante per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'Operatore economico saranno trattenuti anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sarà l'impossibilità della stipula del contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Porto Torres, Piazza Umberto I° n. 1 – 07046 – Porto Torres e, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, il Responsabile del suddetto trattamento è l'ing. Massimo Ledda e il Responsabile della Protezione Dati (RPD) è la società Sardat di Mario Baroli, Responsabile Azienda Mario Baroli.

Art. 25 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., e del D.P.R. 207/2010 (per gli articoli ancora in vigore), al D.M. 17/06/2016, al D.Lgs. n. 81/2008, al D.M. n. 263/2016, alle Linee Guida ANAC. n. 1,

nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, nazionale e regionale, in vigore alla data di stipula del presente contratto, in quanto applicabile.

Art. 26 - Disposizioni finali

Del presente contratto, scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia, io Segretario Generale rogante, ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne e approvarne il contenuto, lo sottoscrivono con me, con apposizione della firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Io sottoscritto Ufficiale Rogante dichiaro di aver verificato la validità dei certificati di firma delle Parti come conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f del D.Lgs. n. 82/2005 e che le firme elettroniche sono apposte dai titolari delle stesse. L'originale del presente contratto, è formato e stipulato in modalità elettronica e, quindi, archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico.

Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Il presente atto è formato da n. 18 pagine intere, comprese le firme finali e viene dalle parti sottoscritto con firma digitale.

IL CONCESSIONARIO (firma digitale)

IL DIRIGENTE (firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE (firma digitale)